



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 28 dicembre 2020

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 067

Prot. 795

Oggetto: Bonus per servizi di baby-sitting per i lavoratori delle c.d. zone rosse – Circolare INPS n. 153 del 22 dicembre 2020.

Sommario *L'INPS, con circolare n. 153 del 22 dicembre 2020, ha fornito istruzioni operative per la gestione delle domande di bonus baby-sitting di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, destinato ad alcune categorie di lavoratori.*

Precedenti INAPA *Messaggio del 14 dicembre 2020, circolare n. 58 del 10 novembre 2020*

Si ricorderà che il decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149, con riferimento alle cosiddette zone rosse, nelle quali era stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, aveva introdotto un congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti e i bonus baby-sitting per i genitori iscritti alla GS, sia come parasubordinati che come liberi professionisti, o ad una delle GG.SS. dei lavoratori autonomi (*cf. circolare INAPA n. 58 del 10 novembre 2020*).

Successivamente, l'INPS con messaggio n. 4678 dell'11 dicembre 2020 – in attesa che venisse pubblicata la circolare esplicativa in materia – aveva reso nota la disponibilità della procedura per l'invio delle domande di bonus baby-sitting introdotto dall'articolo 14 del DL n. 149/2020 (*cf. messaggio INAPA del 14 dicembre 2020*).

Ora l'INPS, con circolare n. 153 del 22 dicembre 2020, fornisce le istruzioni applicative della norma delimitando l'ambito di applicazione della stessa e specificando i criteri di verifica delle condizioni per l'accesso al beneficio in questione.

LAVORATORI DESTINATARI DEL BENEFICIO

Come sopra ricordato i lavoratori destinatari del beneficio sono i genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado iscritti alla Gestione separata, sia come parasubordinati che come liberi professionisti, nonché gli iscritti alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Al paragrafo 4 della circolare in commento l'Istituto specifica che tali soggetti non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie in quanto l'iscrizione che rileva



ai fini della concessione del bonus è quella in via esclusiva e, pertanto, non dovranno risultare altre iscrizioni attive al momento della domanda; in caso di contemporanea iscrizione alla Gestione separata e ad una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'INPS, trattandosi di due Gestioni entrambe ricomprese nell'ambito di applicazione della norma, il beneficio verrà riconosciuto

L'importo spettante per il bonus per servizi di baby-sitting in questione ammonta al limite massimo complessivo di 1.000 euro e, in presenza dei necessari requisiti, verrà erogato a prescindere dall'avvenuta fruizione dei bonus previsti dai precedenti decreti.

Il beneficio può essere erogato ad entrambi i genitori *alternativamente*, a condizione che sia il genitore richiedente che l'altro genitore, al momento della domanda, non svolgano attività lavorativa al 100% in modalità agile.

Il mancato svolgimento in modalità agile dovrà essere dichiarato dal genitore richiedente il bonus nel modello di domanda anche con riferimento all'altro genitore e questa dovrà essere corredata da una dichiarazione del datore di lavoro o del committente, se sussistente, che attesti che l'attività lavorativa non è svolta interamente in modalità agile; la dichiarazione non è dovuta nelle ipotesi di soggetti iscritti alla Gestione separata come professionisti ovvero di lavoratori autonomi, per i quali non è presente un committente.

Inoltre, considerato che l'erogazione del bonus è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario etc.) o cessazione dell'attività lavorativa (NASpI) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, in sede di domanda tali requisiti dovranno essere autodichiarati; in sede di istruttoria sarà cura della Struttura territoriale competente valutare la sussistenza dei requisiti in argomento.

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE E REQUISITO DELLA RESIDENZA

Al paragrafo 2 l'Istituto **individua le zone** interessate dai provvedimenti del Ministero della salute, specificando che sono escluse le zone interessate da un provvedimento a livello regionale o locale che preveda ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica, ed elencando le zone per le quali il provvedimento è applicabile (si rinvia alla lettura dello specifico paragrafo per l'individuazione delle zone); inoltre, tenuto conto della mutabilità della situazione pandemica nelle varie zone, l'Istituto precisa che *“Il requisito legato alla verifica delle regioni incluse nella c.d. zona rossa verrà valutato dall'Istituto tenuto conto delle ordinanze pubblicate a partire dal 5 novembre 2020”* e che *“Saranno ammesse anche le istanze dei richiedenti che al momento della domanda si trovino in regioni che hanno perso tale connotazione in data successiva”*.

Per l'accesso al beneficio l'INPS specifica che è necessario che:

- a) il genitore *richiedente e convivente con il minore* sia **residente** in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
- b) il minore frequenti una **scuola situata all'interno delle medesime zone**.



L'Istituto specifica che il requisito della residenza del genitore richiedente e della convivenza con il minore è verificato sulla base delle risultanze dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e sulla base di quanto desumibile dagli archivi dell'Istituto.

Inoltre, nel caso di genitori separati con affido condiviso del minore, qualora l'istanza sia effettuata dal genitore che non convive con il minore, questa verrà valutata dalla Struttura territorialmente competente che verificherà la sussistenza del requisito in capo al genitore stesso, residente in una zona ad alto rischio, previo inoltro di adeguata documentazione comprovante l'affido condiviso.

Per quanto riguarda la frequenza, al fine di verificare se la scuola è situata in una c.d. zona rossa farà fede il codice meccanografico della stessa che, unitamente agli altri dati necessari (nome dell'Istituto, partita IVA, tipologia di scuola e classe frequentata), dovrà essere indicato in sede di domanda.

Nel caso di genitori residenti in comuni limitrofi rispetto alle c.d. zone rosse, la domanda potrà essere valutata positivamente sulla base della frequenza di **una scuola ubicata all'interno di una c.d. zona rossa**.

L'Istituto specifica inoltre che *“nell'ipotesi di residenza in Comuni non limitrofi rispetto alle zone c.d. rosse, ai fini del beneficio prevale l'ubicazione della scuola in un Comune che si trova in una zona c.d. rossa. Ad esempio, se il genitore è residente a Cagliari, ma il bambino frequenta la scuola secondaria nel Comune di Milano (ad esempio, perché il genitore si è trasferito temporaneamente per motivi di lavoro), la domanda verrà accolta. In tutti i casi, la concessione del beneficio è condizionata alla valutazione della documentazione allegata dal genitore in fase di inserimento della domanda, a cura della Struttura INPS competente per residenza”*.

VERIFICA DELLA FREQUENZA DEL MINORE DI UNA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per quanto riguarda la frequenza da parte del minore di una scuola dalla quale scaturisce il diritto al bonus, l'Istituto, al paragrafo 3 della circolare in commento, richiama i contenuti del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, con il quale, per le zone in questione, è stato infatti stabilito che a far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe, lo svolgimento della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, avviene in presenza, mentre le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente in modalità a distanza (DAD).

Conseguentemente, specifica l'INPS, il bonus per servizi di baby-sitting è erogabile per i genitori richiedenti conviventi con il minore che frequenti le classi seconda e terza media.

Tale circostanza sarà verificata sulla base dell'attestato di frequenza della scuola stessa all'uopo rilasciato dal dirigente scolastico, che dovrà essere allegato alla domanda di bonus nell'apposita procedura telematica.



Per quanto concerne i minori affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge n. 5 febbraio 1992, n. 104, l'INPS specifica che possono richiedere il bonus le famiglie di minori disabili che frequentino scuole di ogni ordine e grado (ovvero scuole dell'infanzia, primaria e secondarie), per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza ovvero che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura; anche in questo caso, tali circostanze dovranno essere comprovate, al momento della presentazione della domanda, mediante l'allegazione di apposita dichiarazione della scuola o del centro diurno che attesti, rispettivamente, la sospensione dell'attività didattica in presenza o la chiusura.

EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Al paragrafo 5 della circolare in commento l'INPS illustra le modalità di erogazione attraverso il Libretto Famiglia, rinviando alle precedenti istruzioni.

L'Istituto ricorda che possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte in linea generale a decorrere dal 9 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe e le stesse dovranno coincidere con il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza di cui all'ordinanza ministeriale.

Ricorda ancora l'INPS che le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali **entro la data del 28 febbraio 2021**.

Inoltre, specifica l'Istituto, che è confermata la possibilità di impiegare i soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, **mentre il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari**; all'atto della domanda di bonus e, successivamente, al momento dell'inserimento della prestazione nel Libretto Famiglia dovrà essere resa una dichiarazione da parte dell'utilizzatore attestante l'inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con il prestatore.

Infine, l'INPS ricorda che *“nella disciplina del Libretto Famiglia la norma istitutiva non ha previsto la possibilità di revoca o di modifica delle prestazioni, essendo le stesse inserite a consuntivo, cioè dopo il loro effettivo svolgimento. Le prestazioni, una volta comunicate attraverso la piattaforma delle prestazioni occasionali, vengono disposte per il pagamento e non possono essere modificate”*.

INCUMULABILITÀ PER IL PRESTATORE DEI COMPENSI RELATIVI AL BONUS CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

La percezione dei compensi derivanti dall'erogazione dei precedenti bonus ha determinato la sospensione dell'erogazione della pensione quota 100; a seguito di tali provvedimenti e dei quesiti pervenuti dal territorio l'Istituto aveva provveduto a formulare specifico quesito al Ministero del lavoro – sebbene per le vie informali – per sapere se l'erogazione delle prestazioni di lavoro occasionale e svolto nella specifica situazione



pandemica potesse far configurare una deroga alla disciplina generale in materia di cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro.

La questione ha avuto esito negativo ed ora, al paragrafo 6 della circolare in commento, l'INPS, per la prima volta, illustra la natura dei compensi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa occasionale connessa all'erogazione del bonus baby-sitting, facendone discendere le conseguenze riguardanti la disciplina del cumulo tra i trattamenti pensionistici e i redditi da lavoro.

L'Istituto precisa che *“nell'apposita procedura, sia l'utilizzatore e il prestatore nella procedura del Libretto Famiglia, verranno informati che lo svolgimento, da parte dei pensionati, dell'attività lavorativa occasionale connessa all'erogazione del bonus baby-sitting può determinare l'incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro, con l'effetto di sospendere la pensione (ad esempio, pensione c.d. quota 100; pensione ai lavoratori c.d. precoci) o di ridurre l'importo in pagamento (ad esempio, trattamenti previdenziali di invalidità della Gestione privata, trattamenti pensionistici di inabilità/invalidità della Gestione dipendenti pubblici, pensioni ai superstiti, etc.)”*.

Inoltre, al fine di evitare l'inserimento di prestazioni lavorative occasionali in favore di pensionati percettori del trattamento previdenziale c.d. quota 100 e precoci che comporterebbe l'effetto di sospendere i trattamenti in godimento, la registrazione dei lavoratori in questione nel Libretto Famiglia sarà preclusa, così come l'inserimento in favore di tali soggetti di nuove prestazioni da parte dell'utilizzatore, con possibilità di successivo “sblocco” nel caso in cui il pensionato intervenga presso la Sede INPS territorialmente competente.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
(Alina Giannini)

Allegati: circolare INPS n. 153 del 22 dicembre 2020